



Ministero della Giustizia
 DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
 UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n.
 Rif. n. 259606 del 18.6.2003

Roma,



0274336-2003

PU-GDAP-001-30/08/2003-0274336-2003

Alle Organizzazioni Sindacali

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/A
00136 ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 ROMA

C.I.S.L. - F.P.S./P.P. - Via Lancisi n. 25
00161 ROMA

U.I.L. - P.P. - Via Emilio Lepido, 46
00175 ROMA
 (rif. n. 610 del 13 giugno 2003)

C.G.I.L. - F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00153 ROMA

S.A.G. - P.P. - Largo dei Lombardi, 21
00186 ROMA

e p.c. **Si.N.A.P.Pe.** - Via dei Banchi Vecchi, 58
00186 ROMA

F.S.A. C.N.P.P.-Si.A.P.Pe.-U.G.L./FNP
 Via Spaccarelli, 86 - 00163 ROMA

Si.A.L.Pe. - A.S.I.A. - Via dell' Argilla, 4
00165 ROMA

OGGETTO: Casa Circondariale COSENZA. Tutela del Dirigente sindacale.



Ministero della Giustizia

Con riferimento al comunicato congiunto delle Organizzazioni Sindacali SAPPe - OSAPP - CISL FPS - CGIL FP - UIL PA - SAG P.P. del 18 giugno 2003, si rappresenta quanto segue.

Premesso che questa Amministrazione, in applicazione degli Accordi stipulati con le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale di Polizia penitenziaria, ha da sempre messo in atto una scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia di "tutela del Dirigente sindacale", con particolare riguardo alle previsioni normative che obbligano l'Amministrazione, nei casi di mobilità del personale, alla richiesta del nulla osta all'Organizzazione Sindacale in seno alla quale lo stesso ricopre carica statutaria, si osserva come con l'Accordo Nazionale Quadro del 31 luglio 2000, tuttora vigente, si sia data ancora più forza - rispetto alle previsioni contrattuali - alla tutela sindacale, prevedendola anche nelle ipotesi di servizio di missione, riferito cioè ad un movimento temporaneo ovvero "circoscritto temporalmente".

Nel caso di specie, fermi restando l'esigenza della Casa Circondariale di Catanzaro - a fronte della parziale utilizzazione della Casa Circondariale di Cosenza - e l'accordo intervenuto con le Organizzazioni Sindacali in ordine alle suddette necessità per il buon andamento dell'Amministrazione, questo Ufficio ha inteso esclusivamente sottolineare che l'Amministrazione - in presenza di un altissimo numero di dirigenti sindacali locali ed in assenza di personale non rivestente carica sindacale da inviare in missione - pur nel rispetto dell'obbligo di richiedere il nulla osta all'Organizzazione Sindacale, è titolata - in considerazione di concrete, effettive e documentate esigenze - a procedere all'invio in missione anche dei dirigenti sindacali; ciò, al fine di tutelare la funzionalità dei propri uffici nell'interesse primario del soddisfacimento dei compiti istituzionali.

Peraltro, l'individuazione delle 20 unità di personale di Polizia penitenziaria per l'invio in missione presso la Casa Circondariale di Catanzaro, dettato esclusivamente dalla circostanza di venire incontro alle esigenze operative dell'Istituto, a fronte dell'attuale funzionamento ridotto della Casa Circondariale di Cosenza, è stato oggetto di esame congiunto con i rappresentanti locali delle Organizzazioni Sindacali del



Ministero della Giustizia

comparto. In occasione dell'incontro svoltosi in data 20 marzo 2003, sono stati infatti concordati con le Organizzazioni Sindacali i criteri oggettivi per l'individuazione delle unità di personale da escludere da detto servizio (personale: beneficiario Legge 104/92, in condizione familiare monoparentale, con anzianità anagrafica superiore ai 50 anni, con riforma parziale, con rilevanti e temporanee esigenze di salute, che comportino il rinvio della missione ai turni successivi), con la riserva di discutere in un successivo momento in merito all'impiego, per il servizio di missione, del personale che riveste l'incarico di rappresentante sindacale.

Per quanto attiene al quesito formulato dalla Direzione della Casa Circondariale di Cosenza, si precisa che, in tema di mobilità del personale, questo Ufficio ha inteso distinguere i casi di mobilità interna ed i casi di mobilità esterna avuto riguardo alle disposizioni in materia di tutela dei dirigenti sindacali, così come delineate dall'articolo 36 del D.P.R. 164/2002 e dall'articolo 16 dell'Accordo Nazionale Quadro del 31 luglio 2000.

I casi di mobilità all'interno dello stesso Istituto sono esclusi dalle previsioni dettate dagli articoli in questione, in quanto detta mobilità non impedirebbe al dirigente sindacale di proseguire la propria attività nel luogo di lavoro, dove opera ed è conosciuto, nell'interesse dei lavoratori.

Viceversa, la citata norma è diretta a tutelare l'esercizio dell'attività sindacale che verrebbe impedito o limitato con il trasferimento del dirigente sindacale da un Istituto ad un altro (mobilità esterna), ancorché situato nella medesima località sede di servizio. In questo caso il trasferimento potrebbe comportare una serie di difficoltà al prosieguo dell'attività sindacale.

Inoltre, posto comunque l'obbligo per questa Amministrazione di richiedere il preventivo nulla osta alle Organizzazioni Sindacali, per l'invio a prestare servizio provvisorio ad istituti o servizi ubicati in un comune diverso dalla sede di servizio, per coloro che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutariamente previsti, si ritiene che non sussista in ogni caso "interruzione dell'attività" sindacale, qualora siano presenti in sede locale altri dirigenti sindacali della medesima Organizzazione.



Ministero della Giustizia

Tanto si sottolinea, facendo presente che, fin dalla stipula degli Accordi vigenti, questo Dipartimento ha ritenuto di fornire in tal senso univoche applicazioni delle previsioni normative.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO